





# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 1 DEL 11/1/2021

Settore n° 1°

*Il proponente D.ssa Scalia Anita che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**Premesso che** la Distilleria Bertolino spa, con atto notificato a mezzo posta in data 23/12/2020 ed assunto al Prot. gen. al n. 30458 al Comune di Partinico, alla Città Metropolitana di Palermo e all'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ha proposto ricorso con istanza cautelare avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Palermo, per ottenere l'annullamento previa sospensiva dell'AUA n. 15 del 20/10/2020, limitatamente alla parte in cui si prescrive : - un limite di 2000 ouE/m<sup>3</sup> per le emissioni odorigene del camino e 8 e di 300 per le emissioni diffuse, con l'obbligo di presentare un progetto di adeguamento in seguito alla verifica del mancato rispetto dei suddetti parametri in seguito al monitoraggio concordato con ARPA, - un limite di 1 e 10 mg/l per lo scarico dei reflui rispettivamente per il parametro fosforo totale ed azoto totale, con obbligo di presentare un progetto di adeguamento in caso di mancata verifica del rispetto del suddetto limite, - l'obbligo di richiesta di adeguamento ex art. 273 bis per gli impianti di combustione presenti nello stabilimento;

**Vista** la nota prot. n. 30802 del 30/12/2020 del Responsabile Settore Sviluppo del territorio e Cura della Città, depositata agli atti d'ufficio, con la quale rappresenta l'utilità della costituzione in giudizio da parte di questo Ente;

**Evidenziato che** il Comune di Partinico, ai sensi dell'art.2 co 1 lett.a) del DPR 13 marzo 2013 n. 59 provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato:**

- **che** l'Ente competente, secondo la medesima norma, è la Città Metropolitana di Palermo che adotta proprie determinazioni sulla scorta dei pareri espressi dagli enti territorialmente competenti;



- **che** in particolare sul procedimento hanno espresso pareri il SUAP per gli aspetti urbanistico-edilizi e sulla valutazione di impatto acustico mentre l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente per quanto attiene gli scarichi e le emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle odorigene;
- **che** le prescrizioni rese dall'Assessorato Regionale ed alle determinazioni della Città Metropolitana sono regolate da norme di legge e mirano alla salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione residente,
- **che** questa Amministrazione Comunale, a tutela degli interessi della collettività in materia ambientale e sanitaria, ritiene, opportuno costituirsi innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Palermo avverso il ricorso con istanza cautelare sopra descritto per la tutela degli interessi dell'Ente;
- **che** il professionista incaricato deve essere individuato nel rispetto delle norme vigenti in materia e nel rispetto di quanto disciplinato nella determinazione atto n. 972 del 16/10/2020 prot. n. 225 del 16/10/2020 e R.G. n. 1061 del 04/11/2020 di adeguamento alle predette determinazioni ai principi di cui alle Delibera Anac n. 1158 del 09/11/2016 che rendono l'Albo Avvocati di questo Ente quale "albo aperto" degli avvocati esterni patrocinatori del Comune di Partinico;

**Valutato** positivamente il curriculum dell'Avv. Gaetano Callipo, che possiede competenze specifiche in materia, con una consolidata esperienza nel diritto amministrativo;

**Rilevato che** sulla presente proposta di deliberazione i Responsabili dei Settori competenti hanno espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI :

- il TUEL 267/2000
- il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi
- la Legge 7/08/1990, n° 241 " Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono ripetute e trascritte

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **COSTITUIRSI** innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo avverso ricorso proposto dalla Distilleria Bertolino spa con istanza cautelare notificato al Comune di Partinico in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, a mezzo posta in data 23/12/2020 ed assunto al Prot. gen. al n. 30458 al Comune di Partinico;


2. **INCARICARE** l'avvocato Gaetano Callipo nell'incarico della difesa e della rappresentanza processuale di questo Comune, conferendo allo stesso procura speciale,
3. **DARE ATTO** che si procederà al relativo impegno di spesa con successiva determinazione settoriale;
4. **DARE MANDATO** al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell' atto stesso;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
5. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di costituirsi in giudizio

#### **Rende noto**

- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore Affari Generali e Risorse Umane
- ✓ che il responsabile del procedimento è la D.ssa Scalia Anita
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il Responsabile Ufficio Contenzioso**

D.ssa Scalia Anita

.....  




On. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA  
SEDE DI PALERMO

ricorso con istanza cautelare

la **Distilleria Bertolino spa**, in persona del suo rappresentante legale protempore sig.ra Antonina Bertolino, con sede in Partinico viale dei Platani 101 c.f. 00119730828, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala, c.f. LNTGNN55b11C286P con studio in Castelvetro nella via G. Marconi n.7, e presso di lui domiciliata nel domicilio digitale [lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it), ove dichiara di volere ricevere gli avvisi di cancelleria o al fax 0924904173, giusto mandato in foglio allegato al presente atto

contro

- a) Il **Comune di Partinico**, in persona della sua Commissione Straordinaria protempore, con sede in piazza Umberto I pal. municipale cap 90047, c.f. 00601920820;
- b) La **Città Metropolitana di Palermo**, in persona del suo rappresentante legale protempore, con sede in Palermo nella via Maqueda n.100 cap 90134 c.f. 80021470820;
- c) L'**Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente**, in persona del suo On. Assessore protempore, con sede in Palermo via Ugo La Malfa 169 c.f. 80012000826

per l'annullamento previa sospensione

- ▶ dell'A.U.A. n. 15 del 20\10\2020 rilasciata dal responsabile del suap del Comune di Partinico a favore della Distillerie Bertolino spa per l'opificio sito in Partinico viale dei Platani n.101;
- ▶ della determina dirigenziale n. 125 del 5\6\2020 della città metropolitana di Palermo e della connessa proposta, richiamata dalla citata a.u.a.-provvedimento definito del SUAP e con esso conosciuta;
- ▶ del parere dell'ARTA ufficio UTA prot.16484 del 12\3\2019 richiamato nei citati provvedimenti;
- ▶ di ogni altro provvedimento connesso e comunque consequenziale a quelli sopra impugnati

limitatamente alla parte in cui:

- si prescrive un limite di 2000 ouE/m3 per le emissioni odorigene

Copia  
Corrispondenza  
G. Lentini



del camino E8 e di 300 per le emissioni diffuse, con l'obbligo di presentare un progetto di adeguamento in seguito alla verifica del mancato rispetto dei suddetti parametri in seguito al monitoraggio concordato con arpa;

- si prescrive un limite di 1 e 10 mg/l per lo scarico dei reflui rispettivamente per il parametro fosforo totale ed azoto totale, con obbligo di presentare un progetto di adeguamento in caso di mancata verifica del rispetto del suddetto limite;
- si prescrive l'obbligo di richiesta di adeguamento ex art. 273 bis per gli impianti di combustione presenti nello stabilimento.

### IN FATTO E IN DIRITTO

*Con riferimento alle emissioni odorigene in atmosfera di 2000 per il camino E8 e di 300 per le emissioni diffuse:*

**1) violazione dell'art. 3 co. 5 del DPR 13\03\2013 n. 59 con riferimento alla misura delle emissioni odorigene:**

la disposizione citata in epigrafe statuisce che l'AUA contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce.

Orbene, nel testo unico ambientale la disciplina delle emissioni odorigene è raccolta nell'art. 272 bis che recita:

*"La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:*

- a) *valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) per le sostanze odorigene*
- b) *prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
- c) *procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo,*



*criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*

*d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*

*e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento."*

Ne consegue che al fine di stabilire una misura limite alle immissioni odorigene in atmosfera è necessario fare riferimento a una disciplina regionale in materia.

Invero, in Sicilia non è stata emessa né con atto legislativo, né con atto di amministrazione generale da parte del Governo Siciliano, una disciplina sulle emissioni odorigene che possa legittimare nei singoli casi l'imposizione di un limite.

Infatti, il parere dell'ARTA ufficio UTA del 12\03\2019 a pagina 7, a cui fa riferimento la determina dirigenziale della città Metropolitana di Palermo, fatta propria dall'AUA emessa dal Comune di Partinico il 19\10\2020, prevede per il camino E8 dell'opificio della Distilleria Bertolino spa il limite di 2.000 ouE/m3 ed il limite di 300 per le emissioni diffuse facendo riferimento generico alla legge regionale della Puglia n. 23 del 16\04\2015.

Orbene, è di tutta evidenza che non può farsi applicazione sul territorio della Regione Siciliana di una legge emessa da altra Regione, né che tale applicazione di siffatta legge, fuori dal suo ambito territoriale di efficacia, possa essere attuata in ragione di un provvedimento amministrativo per altro non di ordine generale ma limitato a un caso specifico.

Dalla superiore evidenza, consegue che l'AUA impugnata per la parte in cui prescrive i suddetti limiti di emissioni odorigene, è illegittima non essendo siffatta prescrizione supportata da una fonte normativa di ordine generale in violazione dunque dell'art. 3 citato in epigrafe.

**2) violazione dell'art. 3 co. 1° della l.r. 7\2019 – mancanza di**

**motivazione, motivazione illogica e mancanza d'istruttoria:**

la norma citata statuisce:

*"1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."*

Appare di tutta evidenza che la prescrizione de qua è priva di ognuno dei presupposti legittimanti di cui alla disposizione in epigrafe.

Non integra il presupposto della motivazione il riferimento generico che fa l'ARTA a pagina 7 del suo parere alla l. r. della Puglia n. 23\2015, sia per le ragioni già espresse nel precedente paragrafo, sia perché la suddetta legge è stata abrogata dalla l. r. Puglia n. 32\2018, e quest'ultima è stata a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Per altro il citato riferimento che costituisce l'unico presupposto che dovrebbe legittimare i limiti di emissione odorigene prescritti con l'AUA impugnata, è estremamente generico richiamando la legge nella sua generalità e non con specifico riferimento a specifiche norme o allegati tecnici; in ogni caso non ha considerato che:

- a) la legge pugliese citata era destinata a normare altre tipologie di fonti emmissive derivanti da impianti sottoposti a procedure di VIA e/o AIA anche in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, a cui è del tutto estranea la lavorazione in essiccamento delle vinacce esauste di un impianto in esercizio come quello presso la Distillerie Bertolino spa. Invero, nella regione Puglia non risultano ubicati impianti di distillazione vinacce aventi la tipologia quali-quantitativa di quello operato dalla Distilleria Bertolino.
- b) non si è considerato che il valore limite di 300 per le emissioni odorigene diffuse attiene agli impianti che trattano rifiuti, mentre la Distilleria Bertolino tratta sottoprodotti della lavorazione dell'uva;
- c) non è stata svolta alcuna indagine sull'ambiente ricettore delle emissioni odorigene, infatti al fine di valutare il limite di emissione odorigeno è necessario prima accertare con metodo scientifico e con strumentazione



- tecnica adeguata, l'effettivo impatto odorigeno sulla popolazione circostante, e la sua durata nel tempo, nonché la sua modificazione in ragione delle varianti climatiche e della variazione per ogni anno delle caratteristiche qualitative del prodotto lavorato e delle sue quantità;
- d) occorre valutare l'affidamento fatto dalla ditta alla efficienza dei propri impianti di abbattimento di tutti gli elementi inquinanti le emissioni in atmosfera precedentemente imposti e rispettati;
- e) era necessario considerare che il prodotto oggetto della trasformazione industriale è esso stesso portatore di emissione odorigena, e rispetto a tale fattore genetico, valutare la disponibilità di tecnologie ed il loro impatto economico sulla redditività aziendale, in grado di abbattere i valori odorigeni entro i limiti previsti dal provvedimento di autorizzazione;
- f) infine, occorre valorizzare il dato ricavabile dalla letteratura tecnica in materia, di una incertezza nel risultato di misurazione delle emissioni odorigene di ben il 75%; dato che ha indotto diverse Regioni (Lombardia, Trentino, Emilia Romagna) a considerare piuttosto che limiti rigidi di emissioni odorigene, linee guida che conducano ad un processo di miglioramento nel tempo dell'abbattimento dell'impatto odorigeno delle emissioni in atmosfera in armonia con lo sviluppo di tecnologie anche economicamente sostenibili dalle imprese.

Dunque, si conclude sulla prescrizione dei limiti alle emissioni odorigene dal camino E8 e per le emissioni diffuse:

► il richiamo a una legge della Regione Puglia che regola tali parametri è da una parte inammissibile, essendo una fonte normativa estranea al governo dei fatti produttivi sul territorio siciliano, ma anche infondata nel merito.

La lettura di quella legge evidenzia che trattasi di parametri per fattispecie industriali del tutto estranee a quelle della distillazione dei prodotti vinosi.

Invero, nel caso in esame non può non tenersi in conto della natura della materia prima che è essiccata, e che è di per sé portatrice di particolari emissioni odorifere. Ne consegue che i parametri previsti dalla legge Puglia che l'AUA vorrebbe applicare alla Distilleria in esame, sono impossibili da rispettare, con la conseguenza che la loro imposizione è

irragionevole e viola la libertà di impresa e non ha copertura normativa ma è espressione di una discrezionalità tecnica non giustificata.

Per le superiori considerazioni gli atti impugnati nella parte in cui impongono i contestati limiti di emissioni odorigene sono illegittimi per mancanza di motivazione e di adeguata attività istruttoria.

*Con riferimento alla prescrizione di limiti ai parametri fosforo totale ed azoto totale (rispettivamente di 1 e 10 mg/l) dello scarico dei reflui nel torrente Puddastri-Raccuglia*

**3) violazione dei principi anche del diritto comunitario di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del principio dell'affidamento ed eccesso di potere:**

Con particolare riferimento al diritto amministrativo, il principio di ragionevolezza rappresenta un corollario dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Il principio in esame assolve ad una duplice funzione.

Sotto il profilo sostanziale, innanzitutto, esso rappresenta un imprescindibile canone per il corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione e indica, dunque, la «plausibilità e giustificabilità della scelta operata dall'amministrazione. Sotto questo aspetto, sussiste una stretta connessione tra ragionevolezza e discrezionalità, nell'ambito della quale la prima funge da contenuto e limite al tempo stesso della seconda sulla base di una valutazione delle situazioni di fatto e degli interessi coinvolti nella vicenda procedimentale.

Il parametro di cui discutiamo implica che l'azione della pubblica amministrazione deve essere immune da censure sul piano della logica e congruità, aderente ai dati di fatto e agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria, coerente con le premesse e i criteri fissati dall'amministrazione. Come osservato da autorevole dottrina, si tratta, quindi, di «un tramite tra le fonti e la realtà: la pubblica amministrazione non è una semplice meccanica applicatrice di norme, in quanto queste devono essere concretizzate e tradotte

In proposito, infatti, per effetto del richiamo contenuto all'interno della legge 241/1990, il principio di ragionevolezza, come tutti i principi

dell'ordinamento comunitario, deve orientare l'azione amministrativa.

Il principio di proporzionalità, che è espressione del più generale principio di ragionevolezza, impone all'amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato, un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta.

L'idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine. Secondo alcuni autori la valutazione concernente l'idoneità va effettuata in termini di "coerenza".

Il giudizio sull'idoneità del provvedimento è di tipo prognostico, da effettuarsi *ex ante*, e va riferito alla potenziale efficacia del provvedimento adottato o da attuarsi.

La necessarietà rappresenta la conformità dell'azione amministrativa alla regola del mezzo più mite e cioè l'obbligo per l'amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell'obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi incisi dal provvedimento.

Tale elemento costituisce un "limite quantitativo" al potere, in quanto volto a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco.

Infine, l'adeguatezza è strettamente collegata alla necessarietà e si pone come "vincolo quantitativo" della scelta e "misuratore" del grado di soddisfazione degli interessi meritevoli di tutela, in particolare, degli interessi deboli per quanto riguarda l'aspetto del giusto equilibrio in sede di bilanciamento.

Il criterio dell'adeguatezza implica pertanto che la misura adottata dall'amministrazione non debba gravare in modo eccessivo sul destinatario, tanto da risultare intollerabile.

Orbene alla luce della sopra dette considerazioni di ordine generale, si pone la domanda:

può imporsi ad una impresa una prescrizione sui limiti di scarico dei suoi reflui, nella fattispecie sugli elementi di azoto totale e fosforo totale, talmente elevati da renderli irraggiungibili con le tecnologie disponibili,

anche in considerazione di elevati costi di investimento che la trasformazione degli impianti richiederebbe?

Per rispondere si deve tenere in conto:

- a) dell'affidamento che ad oggi, dopo circa 70 anni di attività, la ditta ha fatto sugli investimenti negli impianti di depurazione assolutamente rilevanti, al fine di adeguarsi ai parametri che nel tempo sono stati disposti nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico, di cui l'ultimo risalente a solo circa 5 anni addietro.
- b) che il provvedimento che definisce area sensibile il Golfo di Castellammare si da determinare per gli scarichi industriali in tale sito i suddetti parametri di fosforo totale ed azoto totale secondo la previsione la tabella 3 dell'aggregato 5 alla parte terza del dlt 152\2006, era già esistente al momento della emissione dell'ultimo provvedimento di autorizzazione allo scarico, sicchè oggi la ditta è posta con immediatezza di fronte alla concreta possibilità di non potere fare fronte alle nuove prescrizioni e quindi al rischio di dovere cessare la propria attività, con grave danno economico all'azienda ed occupazionale, oltre che con ripercussioni negative sull'intero comparto vitivinicolo;
- c) che lo scarico della distilleria non si riversa direttamente nell'area sensibile Golfo di Castellammare, piuttosto nel torrente Puddastri-Raccuglia ad oltre 5 chilometri dal Golfo, torrente che a sua volta confluisce nel fiume Nocella che infine sfocia nel citato Golfo; sicchè lo scarico dei reflui della distilleria non posso essere considerati diretti nell'area sensibile costituita dal Golfo, ma come scarichi indiretti mediati da una altra molteplicità di scarichi ben più rilevanti (tra i quali i depuratori dei Comuni di Partinico e di Borgetto) ai fini proprio dei parametri dell'azoto totale e del fosforo totale;
- d) che il prodotto della lavorazione della distilleria, vinacce e fecce, contiene di per sé una grande quantità di fosforo, sicchè è la natura della stessa materia lavorata che rende arduo il raggiungimento del limite imposto dall'AUA impugnata;

Alle superiori considerazioni si deve aggiungere che a pagina 27 del piano di tutela delle acque della Sicilia relativamente al bacino del



torrente Nocella che sfocia nel golfo di Castellamare del Golfo si legge:

*Per il carico trofico occorre invece distinguere il caso dell'azoto, per il quale il maggiore contributo deriva dalle fonti diffuse di origine agricola, che complessivamente producono il 62% del carico totale, e fra queste principalmente quelle relative alle aree coltivate (50%) non trascurabile è pure il contributo derivante dagli scarichi urbani sottoposti a trattamento (26%). Invece nel caso del fosforo il contributo maggiore è chiaramente individuabile negli scarichi domestici sottoposti a trattamento, che producono il 58% del carico totale, ulteriori contributi non trascurabili derivano dalle fonti diffuse relative alle aree agricole coltivate (18%) e dagli scaricatori di piena (11%). Il carico trofico riversato nel sottosuolo per quanto riguarda l'azoto è riconducibile alle fonti diffuse extraurbane con particolare riguardo a quelle di dilavamento dei suoli coltivati che producono il 64% del carico totale. Invece il carico di fosforo è quasi totalmente riconducibile agli scarichi domestici in forma diffusa, non dotati di rete fognaria (96%).*

Orbene Inoltre l'art. 106 del dlt 152\2006 al comma tre statuisce che le Regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili quelli che contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

Orbene l'art. 101 co. primo stabilisce che gli scarichi industriali in corpi idrici superficiali devono rispettare i valori limiti dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto con possibilità di deroghe.

Al comma 2 si statuisce che le Regioni tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili definiscono i valori limite di emissioni diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte terza.

Orbene, dovendo giudicare la prescrizione sui limiti imposti per i parametri azoto totale e fosforo totale raffrontando quanto argomentato in ordine ai principi di ragionevolezza e proporzionalità con le ragioni di fatto e di diritto che attengono alla concreta fattispecie da autorizzare, si deve rilevare come:

- a) contraddice il principio di ragionevolezza imporre improvvisamente ad una impresa il rispetto di limiti al suo scarico, senza che lo stesso sia stato modificato qualitativamente e quantitativamente rispetto all'ultima autorizzazione, a fronte dell'assenza di una tecnologia disponibile, anche sotto il profilo della rilevanza dell'investimento richiesto rispetto alla redditività dell'azienda, che consenta di raggiungere tale rispetto, rappresentando di fatto tale imposizione come una disposta cessazione dell'attività industriale;
- b) prescrizione impugnata viola, inoltre, il principio di proporzionalità, poiché l'equilibrio ecologico dell'area sensibile del Golfo di Castellammare risulta minacciata da ben altre fonti di inquinamento con riferimento all'azoto totale ed al fosforo totale, rispetto alla qualità e quantità dell'apporto dello scarico della Distilleria non diretto, mediato da una serie di matrici ambientali ( il torrente Puddastri ed il fiume Nocella), sicchè quest'ultimo scarico appare del tutto insignificante.

E' di tutta evidenza che la tutela dell'area sensibile del Golfo di Castellammare richiede un intervento programmato complessivamente su tutte le fonti di inquinamento che direttamente o indirettamente sul golfo si riversano.

In mancanza di tale visione ed intervento complessivo, il singolo e sporadico provvedimento prescrittivo su una unica fonte di scarico, che comunque garantisce un elevato livello di depurazione delle acque, si manifesta assolutamente inadeguato alla protezione a cui è finalizzato e di contro gravemente punitivo per l'impresa che ad esso è sottoposto, potendone provocare la cessazione dell'attività.

Per altro devesi valutare che il lavoro di trasformazione della vinaccia e della feccia da parte della Distilleria comporta non solo benefici economici all'intero comparto della viticoltura su cui si regge una parte importante dell'economia della Sicilia occidentale, che nella produzione del vino genera il sottoprodotto della vinaccia e della feccia, ed anche un beneficio ambientale, stante che in mancanza della distillazione di tali sottoprodotti, gli stessi diverrebbero rifiuti da smaltire in discarica.



Ne consegue l'illegittimità della prescrizione impugnata per la violazione dei principi di diritto cui deve conformarsi l'azione amministrativa, indicati in epigrafe.

**4) erronea e falsa applicazione dell'art. 273 bis comma 6,5 e 1 del dl 152\2006:**

a pagina 8 sesto paragrafo della proposta di determina dirigenziale allegato all'AUA si prescrive:

*per i medi impianti di combustione presenti nello stabilimento il gestore è onerato ai sensi dell'art. 273 bis comma 6 del dlgs n. 152\2006, di presentare l'istanza per l'adeguamento ai valori limite e prescrizioni fissati dall'allegato I e dall'allegato V alla parte V del citato decreto, almeno due anni prima della scadenza prevista al comma 5.*

Orbene il comma 1 dell'art. 273 bis richiamato dalla citata disposizione del provvedimento impugnato determina l'ambito di applicazione della norma con riferimento agli impianti medi di combustione alimentati da biomasse da rifiuti.

Nell'impianto della Distilleria Bertolino non vi sono impianti di combustione alimentati da biomassa da rifiuto.

Pertanto la prescrizione costituisce un'illogica applicazione della norma citata in epigrafe.

Anche con riferimento a siffatta prescrizione i provvedimenti impugnati vanno annullati.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

i provvedimenti impugnati prescrivono l'avvio di una campagna di verifica sia della possibilità del rispetto del limite delle emissioni odorigene sia del rispetto dei limite nello scarico del parametro fosforo totale ed azoto totale.

Orbene, in seguito a tale verifica nell'ipotesi certa che i suddetti parametri non dovessero risultare rispettati, la ditta è obbligata, al fine di potere continuare a produrre in deroga ai limiti prescritti e nel limite temporale di trenta mesi, a produrre dei progetti di adeguamento sia per l'abbattimento delle emissioni odorigene sia per il rispetto dei parametri delle scarico con riferimento al fosforo ed all'azoto.

Tale obbligo progettuale costituisce un onere economico rilevante per

avv. Giovanni Lentini

l'azienda ed anche un onere inutile nell'ipotesi che nel merito dovesse essere accolta la domanda di annullamento delle prescrizioni de quibus. Inoltre costituisce un onere che allo stato dello sviluppo tecnologico si ritiene nella fattispecie non osservabile, stante che alla ditta risulta non realizzabile sia tecnicamente sia economicamente un adeguamento dei propri impianti che garantisca il rispetto dei citati parametri, specie quello odorigeno la cui misurazione è, comunque, considerata oggi dalla letteratura tecnica come altamente inattendibile.

Pertanto si ritiene che ricorrano nella fattispecie i presupposti per un provvedimento cautelare di sospensione delle prescrizioni impugnate con il presente atto.

Ritenuto quanto sopra

PIACCIA ALL'ON. TAR

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Preliminarmente sospendere le prescrizioni dell'AUA oggetto della impugnativa.


Nel merito annullarle.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i provvedimenti impugnati, nonché relazione tecnica sui fatti indicati in ricorso.

Castelvetrano li 19\12\2020

avv. Giovanni Lentini



## procura speciale

Io Antonina Bertolino, quale rappresentante legale della Distilleria Bertolino spa, nomino mio procuratore per rappresentarmi e difendermi nel ricorso al TAR Palermo contro il Comune di Partinico, la Città metropolitana di Palermo e l'ARTA avverso alcune prescrizioni dell'AUA e dei provvedimenti in essa richiamati, meglio specificati nel sopra esteso ricorso, l'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala, presso il cui domicilio digitale eleggo domicilio, [lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it).

Faculto il su nominato ad avvalersi di sostituti e lo autorizzo al trattamento dei dati sensibili ai fini del giudizio.

Castelvetrano li 19\12\2020

f.to Antonina Bertolino

vera la firma

f.to avv. Giovanni Lentini



## relazione di notifica

Io Avv. Giovanni Lentini, quale procuratore in giudizio della ditta Distillerie Bertolino spa nel ricorso al TAR di Palermo contro il Comune di Partinico, la Città Metropolitana di Palermo, l'ARTA avverso alcune prescrizioni dell'AUA e dei provvedimenti in essa richiamati, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Marsala n. 99/06 not. in data 28/03/2006, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, ho notificato in data 21\12\2020 il su esteso atto di ricorso a:

- 1) Il **Comune di Partinico**, in persona della sua Commissione Straordinaria protempore, con sede in piazza Umberto I pal. municipale cap 90047, c.f. 00601920820, annotando l'atto al n. <sup>1903</sup>.....\2020 del registro cronologico ed a mezzo spedizione di copia nell'anzi indicato domicilio in plico raccomandato a/r dall'Ufficio postale centrale di Castelvetro, n. 7851834818-6.....;

Castelvetro li 21\12\2020

avv. Giovanni Lentini



21.12.2020 09:14  
Euro 010.65



Posteitaliane

Postaraccomandata



ID0785133481186 90047

64012 91022 CASTELVETRANO (TP)

5-PT0-54-53

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA

Destinatario	Invio rifiutato
Irreperibile	Indirizzo
Deceduto	Inesatto
Sconosciuto	Inesistente
Trasferito	Insufficiente

Data .....  
Firma .....

PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA

IL .....  
PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE  
DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE  
IL .....

AVVERTENZE NON CONSEGNARE a persona manifestante affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni. CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (2) a persona accolta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario, oppure IN MANCANZA di queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Destinatario

CONF. MISSIORE SRA ORDINARIA

DEC. COSEVSE

P.ATA VERBETTI P. COMUNICAZIONE

POOYF PARTINICO (PA)

INVIO RACCOMANDATO  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982  
ATTO GIUDIZIARIO

AI SENSI DELLA LEGGE 21/1/94, N. 53  
AUTORIZZAZIONE CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI MARSALA  
N. 99/06 DEL 28/03/2006

Mittente

AVV. GIOVANNI LEHTINI  
Via Guglielmo Marconi, 7  
91022 CASTELVETRANO (TP)

Numero cronologico 1003/20  
Avvocato Giovanni Lehtini  
Firma Giovanni Lehtini

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78513348118-6



2020 12 28 09:29:29

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

**CONFERIMENTO INCARICO LEGALE per costituzione in giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo avverso ricorso notificato dalla Distilleria Bertolino spa C/ Comune di Partinico+ 2 per l'annullamento dell'AUA n. 15 del 20/10/2020**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ..../.....

Il Responsabile del Settore  


**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE  
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
-------------	---------	----------	----------	----------	------

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Partinico, li ..../.....

PER Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario

Dott. Giuseppe Misuraca R. Borraia

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA :**



D.SSA CONCETTA CARUSO VIDEO-CONFERENZA

D.SSA MARIA BARATTA VIDEOCONFERENZA

D.SSA ISABELLA GIUSTO Subelloff

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
GUARINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**GUARINO**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.1.2021

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato  
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante



**Il Segretario Generale**  
GUARINO